

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BELLISARIO, MONETI, ZACCARI e CORBELLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1959

Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1954, n. 439,
recante disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie

ONOREVOLI SENATORI. — Un principio fondamentale che regola lo svolgimento dei concorsi a cattedre universitarie è quello per il quale i componenti le Commissioni giudicatrici vengono eletti per scrutinio segreto da tutti i Professori della Facoltà al cui quadro di studi appartiene la disciplina per cui viene bandito il concorso.

È tale principio che assicura la democraticità della nomina delle Commissioni e favorisce, al tempo stesso, l'elezione di quei Professori la cui reputazione scientifica e morale maggiormente s'impone alla considerazione e alla stima dei colleghi.

Tuttavia l'affermazione piena di tale principio si avrà soltanto quando sia tolta ogni restrizione alla scelta dei membri delle Commissioni, cioè soltanto quando a far parte delle Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre universitarie siano chiamati non solo i Professori di ruolo e fuori ruolo, ordinari della materia o di materia affine, ma anche i Professori ordinari a riposo, che per fama scientifica e probità morale siano in grado di contribuire — come i suffragi dimostrerebbero in modo palese — al vaglio dei concor-

renti scientificamente più qualificati: e ciò in ragione dell'alta missione che su questi ultimi grava, di imprimere cioè dalla cattedra un sempre più vivo impulso alla ricerca scientifica e alla vita culturale del nostro Paese.

Ciò è stato, del resto, formalmente riconosciuto e ribadito nella recente legge 30 dicembre 1958, n. 1175, relativa agli esami di abilitazione alla libera docenza. In essa si stabilisce infatti (art. 3) che possono essere chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici per gli esami di abilitazione alla libera docenza Professori di ruolo, fuori ruolo e a riposo della materia o di materia strettamente affine.

Pertanto, in ossequio ai fondamentali motivi sopraindicati, si rende grandemente opportuno che siffatta disposizione venga, con atto di coerenza legislativa, resa operante anche in sede di elezione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie. Ciò appare tanto più opportuno, anzi, ove si consideri che, mentre le Commissioni giudicatrici per gli esami di abilitazione alla libera docenza sono espressione *indiretta* dei

componenti i Consigli di Facoltà — in quanto nominati dal Ministro su proposta della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la quale per gran parte è eletta a sua volta dai medesimi Consigli di Facoltà — le Commissioni giudicatrici dei con-

corsi a cattedre universitarie ne sono proprio, invece l'espressione *diretta*.

Ferme rimanendo, dunque, le restanti disposizioni della legge 13 luglio 1954, n. 439, relativa ai concorsi a cattedre universitarie, se ne propone la modifica degli articoli 3 e 4.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 13 luglio 1954, n. 439, è modificato come segue:

« La disposizione di cui alla lettera b) si applica tuttavia nei confronti dei professori della materia a concorso soltanto se — all'atto delle designazioni — i professori ordinari o già ordinari, di ruolo, fuori ruolo o a riposo, della materia stessa, siano in numero superiore a cinque ».

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della medesima legge sono modificati nel modo che segue:

« Ciascun votante ha diritto di includere nella sua scheda due nomi di professori, di ruolo, fuori ruolo o a riposo, ordinari o già ordinari della materia a concorso o di materia strettamente affine.

Possono essere designati cultori della materia soltanto in mancanza di professori ordinari o già ordinari, di ruolo, fuori ruolo o a riposo, della disciplina ».